

**CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE COMMISSIONATA PER LA VALUTAZIONE
FARMACO-TOSSICOLOGICA DI UNA MISCELA DI ACIDO IALURONICO A MEDIO PESO
MOLECOLARE, PER LA CURA DI MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, IN PARTICOLARE
DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER.**

tra

Pharmaceutica San Marco S.R.L., C.F. e Partita I.V.A. 10998500960, nel prosieguo del presente
atto denominata semplicemente "Società", con sede legale in Milano – Via Vittor Pisani n. 6 -
rappresentata per questo atto dal suo Direttore Scientifico, Dott. Matteo Bevilacqua, nato a San
Marco in Lamis (FG) il 18.09.1938, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,
giusta la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/01/2021.

e

Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – (C.F.
94045260711 – P. I.V.A. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato
semplicemente "Dipartimento", con sede legale in Foggia – Via Luigi Pinto, rappresentato dal
Direttore pro-tempore Prof. Maurizio Margaglione, nato a Napoli il 02.05.1963, domiciliato per la
carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato dal proprio Consiglio in data 22 febbraio
2020.

Premesso che

1. Il Dott. Matteo Bevilacqua, Direttore Scientifico della Società Pharmaceutica San Marco
S.R.L., ha ceduto mediante regolare contratto alla predetta Società i brevetti per invenzione
industriale rilasciato dall'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico:

Composto in particolare per la cura della depressione e dell'ansia".

- Data deposito domanda: 13.11.2012

	- No. di concessione: 0001414337	
	- Data di concessione: 4 marzo 2015	
	“Composizioni contenenti oligosaccaridi di acido ialuronico (HA ₄), condroitin solfato (CS ₂₄) ed eparan solfato (HS ₂₄), triterpeni pentaciclici e derivati per uso medico e curativo e metodo per la preparazione di tali composizioni”.	
	- Titolare: Matteo Bevilacqua	
	- Inventore: Matteo Bevilacqua	
	- Data deposito domanda: 29.7.2016	
	- No. concessione: 102016000079773	
	- Data di concessione: 30 gennaio 2019	
	“Composizione o associazione di composti preferibilmente per l'uso e il trattamento di malattie nervose in particolare neurodegenerative, metodo per la preparazione di tale composizione o associazione di composti e suoi impieghi”. Domanda depositata presso l'Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico l'8.3.2022	
	2. La Società Pharmaceutica San Marco, ha la finalità di produrre e commercializzare un preparato sanitario sulla base del suddetto brevetto. A tale scopo, ha già verificato per via sperimentale sia la tossicità sia l'efficacia del preparato brevettato, in vivo, sull'animale. I test sono stati eseguiti nel 2020 presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale-Istituto di Farmacologia- dell'Università di Foggia, diretto dalla Prof.ssa Luigia Trabace.	
	La Società Pharmaceutica San Marco ha ora intenzione di procedere:	
	a) Alla verifica sperimentale clinica su malati di Alzheimer del preparato brevettato associato ad altre sostanze nutraceutiche potenzianti l'azione curativa.	
	b) Alla valutazione farmacologica dopo somministrazione in subcronico di nuovi farmaci ottenuti con gli componenti analoghi a quelli considerati nel suddetto brevetto più altre	

	sostanze nutraceutiche potenzianti l'azione curativa, e quindi procedere alla loro verifica	
	sperimentale sia da un punto di vista preclinico che clinico.	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Le premesse	
	Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.	
	Articolo 2 – Oggetto	
	La Società propone al Dipartimento, che accetta, lo svolgimento dell'attività di sperimentazione	
	commissionata avente per titolo “valutazione farmacologica di acido ialuronico a medio peso	
	molecolare, per la cura di malattie del sistema nervoso, in particolare della malattia di Alzheimer”	
	articolato secondo quanto convenuto nell'Addendum 1.	
	Articolo 3 – Responsabili della Prestazione e Diretti Collaboratori	
	Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico la prof.ssa Maria Grazia Morgese,	
	Ricercatrice legge 240/10 tipo b, s.s.d. BIO/14 “Farmacologia” presso il Dipartimento di Medicina	
	Clinica e Sperimentale, e quale responsabile gestionale la prof.ssa Luigia Trabace, professore	
	ordinario per il s.s.d. BIO/14 “Farmacologia” presso il Dipartimento di Medicina Clinica e	
	Sperimentale.	
	La Società ha eletto Direttore Scientifico e coordinatore delle attività sperimentali il Dott. Matteo	
	Bevilacqua, membro del Consiglio di Amministrazione, che avrà la funzione di cooperare con la	
	prof.ssa Morgese e la prof.ssa Trabace alla realizzazione del progetto complesso e plurifase.	
	In particolare il dott. Bevilacqua avrà facoltà di:	

	– cooperare con la Prof.ssa Trabace e con la Prof.ssa Morgese per progettare insieme le prove sperimentali sugli animali e discutere i risultati;	
	– accedere al laboratorio di Farmacologia del Dipartimento;	
	– accedere ai dati archiviati strettamente correlati all'attività progettuale insieme al personale dedicato.	
	Articolo 4 – Durata	
	L'attività di sperimentazione di cui al presente accordo avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento.	
	L'eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti da spedire all'altra parte a mezzo PEC almeno due mesi prima della scadenza.	
	Trascorsi gg trenta dalla data di spedizione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso alla proroga del contratto per il periodo e secondo i termini e le condizioni poste dalla parte che propone la proroga stessa.	
	Articolo 5 – Corrispettivo	
	La società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo corrispettivo per le attività oggetto del presente contratto, la somma complessiva di € 20.000 (euro ventimila), oltre I.V.A. per l'effettuazione delle attività previste all'art. 2. Tale somma sarà erogata con la seguente modalità:	
	– euro 5.000 + I.V.A. entro 10 giorni dalla stipula della convenzione;	
	– euro 10.000 + I.V.A. entro 6 mesi dalla stipula della convenzione;	
	– euro 5.000 + I.V.A. a conclusione dei lavori convenuti	

	Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività	
	di autofinanziamento, su ciascuna tranche sarà effettuata una trattenuta del 10% dovuta per le	
	attività di autofinanziamento dell'Università degli Studi di Foggia. L'importo complessivo finale è	
	pari a € 24.400 comprensivi di I.V.A. (per un ammontare di € 4.400) e della quota di	
	autofinanziamento (pari a € 2.000).	
	Articolo 6 - Modalità di pagamento	
	Il Dipartimento provvederà ad emettere regolari fatture elettroniche intestate a:	
	Pharmaceutica San Marco S.R.L.	
	C.F. e Partita I.V.A. 10998500960	
	Viale Sabotino, n. 19/2 - 20135 MILANO	
	CODICE SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: M5UXCR1	
	INDIRIZZO PEC: pharmaceuticasanmarco@legalmail.it	
	La Società effettuerà i versamenti utilizzando la causale "Contratto per attività di sperimentazione	
	svolta dall'Università di Foggia - prof.ssa Morgese / prof.ssa Trabace - per conto della	
	Pharmaceutica San Marco S.R.L." a fronte dell'emissione delle fatture elettroniche da parte del	
	Dipartimento e della contestuale generazione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte	
	le informazioni necessarie per procedere al pagamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui	
	l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica	
	in modo univoco il pagamento.	
	Articolo 7 - Regolamentazione delle attività	

	Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle parti contraenti	
	e, in particolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sperimentazione animale.	
	L'avvio delle attività resta subordinato all'ottenimento da parte del Dipartimento delle prescritte	
	autorizzazioni ministeriali in materia. Il Dipartimento svolgerà l'attività di cui all'art. 2 e dell'art. 3 nel	
	rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel	
	progetto medesimo.	
	Il Dipartimento garantisce che il personale universitario impegnato nelle attività didattiche e	
	scientifiche presso le strutture dell'Ente è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.	
	La Società analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle	
	attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro	
	gli infortuni.	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali	
	Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse	
	all'esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs 30 giugno 2003,	
	n.96 e successive modifiche e integrazioni. Le parti si impegnano inoltre a osservare quanto	
	disposto dal Regolamento europeo (UE) di cui al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati	
	personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività sperimentale di cui al	
	presente contratto.	
	Il responsabile del trattamento dei dati personali per l'Università è il Prof. Michele Trimarchi - Via	
	Gramsci n. 89/91, 7112 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it .	
	Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è l'Avv. Angelo Ciavarella,	
	Presidente della Società che ha sede in 20135 Milano, attualmente presso il suo studio in Viale	
	.Sabotino, n.19/2	

	Il Dipartimento e la Società considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si	
	impegnano, usando la migliore diligenza, a osservare e a far osservare ai loro rispettivi	
	collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.	
	Articolo 9 – Recesso	
	A ognuna delle parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di	
	recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio	
	di esecuzione dopo la data di decorrenza di cui all'art. 4.	
	Articolo 10 – Risoluzione	
	Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari	
	l'impossibilità, per causa a esso non imputabile, di perseguire la collaborazione. In caso di	
	inadempimento la relativa risoluzione sarà disciplinata dagli artt.1453 e segg. c.c. Il contratto dovrà	
	intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Società non ottemperi al versamento del	
	quantum debeatur alle scadenze prefissate salvo che ricorra una giusta causa. In ogni caso la	
	Società dovrà dare immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere	
	informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale	
	dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.	
	Articolo 11 - Risultati della collaborazione	
	Il Responsabile scientifico della prestazione, la prof.ssa Maria Grazia Morgese, consegnerà alla	
	Società al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel programma,	
	apposita relazione tecnica. Poiché si tratta di verifica sperimentale delle rivendicazioni reclamate	
	nel brevetto del Dott. Matteo Bevilacqua, i risultati della sperimentazione secondo il programma	

	esposto nell'art. 2 saranno di proprietà esclusiva della Pharmaceutica San Marco S.R.L. attuale	
	proprietaria del brevetto.	
	Anche il know-how delle sperimentazioni secondo il programma esposto nelle premesse è di	
	Matteo Bevilacqua e quindi della Pharmaceutica San Marco S.R.L. per cui i risultati scientifici,	
	laddove positivi per la produzione di un nuovo farmaco, porterebbero a un brevetto di sostegno,	
	dipendente dall'attuale, e non una invenzione del tutto nuova. Anche per esso i risultati sarebbero	
	di proprietà esclusiva della Società.	
	Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire, con	
	l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato, solo	
	previo consenso scritto tra le parti.	
	Articolo 12 – Spese di registrazione	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 1 lettera	
	b) della Tariffa –parte seconda- di cui al D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.	
	Il presente contratto è redatto in n.2 originali ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo	
	virtuale dall'Università degli Studi di Foggia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot.	
	N. 7406 del 10/07/2000.	
	Articolo 13 – Foro	
	In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione	
	sarà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente	
	sarà quello di Foggia.	
	Articolo 14 – Disposizione di chiusura	

[illegible]